

Serie Avvisi e Concorsi n. 46 - Mercoledì 13 novembre 2013

**Parco Lombardo della Valle del Ticino - Magenta (MI)
Statuto approvato con deliberazione di Giunta regionale
8 novembre 2013 - n. X/906****TITOLO I
GENERALITÀ****Art. 1
Costituzione e denominazione**

1. In attuazione della legge regionale 9 gennaio 1974 n. 2, così come modificata dalla l.r. 12/2011, il Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino è trasformato in Ente di diritto pubblico per la gestione del Parco Lombardo della Valle del Ticino, nel prosieguo del presente atto denominato Ente Parco.

2. Ai sensi della legge regionale 9 gennaio 1974 n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, nonché della l.r. 16 luglio 2007 n. 16 fanno parte dell'Ente Parco le province di Varese, Milano e Pavia ed i comuni di Abbiategrasso, Arsago Seprio, Bereguardo, Bernate Ticino, Besate, Besnate, Boffalora sopra Ticino, Borgo San Siro, Buscate, Carbonara al Ticino, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Cassinetta di Lugagnano, Cassolnovo, Castano Primo, Cuggiono, Ferno, Gallarate, Gambolò, Garlasco, Golasecca, Gropello Cairoli, Linarolo, Lonate Pozzolo, Magenta, Mezzanino, Morimondo, Motta Visconti, Nosate, Ozzero, Pavia, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Samarate, San Martino Siccomario, Sesto Calende, Somma Lombardo, Torre d'Isola, Travacò Siccomario, Turbigo, Valle Salimbene, Vanzaghella, Vergiate, Vigevano, Villanova d'Ardenghi, Vizzola Ticino, Zerbolò.

3. La composizione dell'Ente Parco risultante dal presente articolo potrà essere modificata per effetto dell'ammissione di nuovi enti, volontariamente aderenti, o dell'esclusione di enti già rappresentati di diritto, secondo le disposizioni della legge regionale.

4. L'Ente è denominato Parco Lombardo della Valle del Ticino.

**Art. 2
Sede**

1. L'Ente Parco ha sede in Magenta.

**Art. 3
Durata**

1. L'Ente Parco è costituito a tempo indeterminato.

**Art. 4
Scopi**

1. L'Ente Parco ha per scopo la gestione del Parco Lombardo della Valle del Ticino istituito con legge regionale n. 2 del 9 gennaio 1974.

2. In particolare l'Ente Parco, nel rispetto delle norme vigenti:

- realizza e conserva il Parco Lombardo della Valle del Ticino;
- tutela, conserva e recupera in via prioritaria l'ecosistema fluviale e le forme di vita in esso contenute, considerati come unità inscindibili costituite da acque, aria, suolo, vegetazione e fauna;
- predispone lo strumento di pianificazione e di gestione del territorio;
- tutela, conserva e recupera l'ambiente storico, archeologico e paesaggistico, la cultura e le tradizioni locali;
- promuove e garantisce prioritariamente lo sviluppo delle attività agricole e silvicole e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita socio-economica delle comunità residenti in forme compatibili con l'ambiente naturale;
- promuove e garantisce l'uso sociale del territorio e delle strutture del Parco secondo i criteri del piano territoriale di coordinamento e attraverso l'impiego degli strumenti previsti dal piano stesso;
- promuove e sostiene forme di ricerca scientifica e di educazione ambientale delle popolazioni locali tese a far conoscere il territorio del parco e a favorirne la tutela.

3. Nella realizzazione degli scopi indicati l'Ente Parco garantisce la più ampia ed effettiva partecipazione delle comunità interessate, delle associazioni ed organismi sociali e culturali, delle istituzioni e degli enti interessati ai suoi fini statutari. A tal fine l'Ente Parco pubblicizza adeguatamente i propri programmi e le proprie attività, può promuovere iniziative e convegni, nominare comitati tecnico-consulativi e commissioni di studio, partecipare ad organismi nazionali ed internazionali di rappresentanza dei

parchi e riserve naturali, stringere gemellaggi con altri parchi nazionali e stranieri.

**Art. 5
Attività amministrativa**

1. L'Ente Parco, nello svolgimento della propria attività amministrativa, si ispira ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, certezza di termini.

**Art. 6
Funzioni**

1. L'Ente Parco svolge le funzioni ad esso attribuite dalle leggi regionali, nonché quelle previste da leggi statali e regionali per gli enti gestori di parchi naturali.

2. Oltre alle attività istituzionali finalizzate all'esercizio delle funzioni demandategli per legge, l'Ente Parco svolge, nel rispetto della legge, ogni altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi previsti dallo statuto.

**TITOLO II
QUOTE DI PARTECIPAZIONE****Art. 7
Quote di partecipazione**

1. La quota di partecipazione all'Ente Parco per ciascun Comune è determinata in rapporto all'estensione del territorio e alla contribuzione obbligatoria, mentre per le Province e per gli enti volontariamente aderenti è commisurata alla sola contribuzione obbligatoria. Per la determinazione della contribuzione obbligatoria si applicano i criteri e i parametri indicati nell'unita tabella A.

2. La quota di partecipazione come sopra determinata viene aggiornata con deliberazione della Comunità del Parco al modificarsi degli elementi di riferimento, con effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello nel quale è stata rilevata la variazione.

**TITOLO III
ORDINAMENTO****CAPO I
ORGANI****Art. 8
Gli organi**

1. Sono organi dell'Ente Parco:

- il Presidente;
- il Consiglio di Gestione;
- la Comunità del Parco;
- il Revisore dei Conti.

**CAPO II
LA COMUNITÀ DEL PARCO****Art. 9
Composizione**

1. La Comunità del Parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti locali territorialmente interessati nella persona del Sindaco per i comuni, del Presidente per le province e del legale rappresentante per gli Enti volontariamente aderenti. I Sindaci e i Presidenti delle Province possono farsi rappresentare da un loro delegato, sia continuativamente che specificatamente, purché Consigliere o Assessore.

2. Ciascun rappresentante esprime nella Comunità del Parco un voto pari alla quota di partecipazione fissata ai sensi dell'art. 7.

3. Partecipano ai lavori della comunità di ciascun parco, con diritto di parola e senza diritto di voto :

- un rappresentante delle associazioni ambientaliste,
- un rappresentante delle associazioni agricole o produttive,
- un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie,
- un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio,
- un rappresentante dei fornitori di servizi turistici.

Le associazioni di cui sopra, per avere diritto alla rappresentanza, devono svolgere attività nel territorio del Parco e devono essere riconosciute e qualificate ai sensi delle leggi vigenti.

4. Con apposito regolamento da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto, saranno previste le forme di partecipazione e le modalità di scelta dei rappresentati.

5. Ai membri della comunità del parco spetta esclusivamente un rimborso spese per la partecipazione alle sedute della stessa.

Art. 10 Attribuzioni

1. La Comunità del Parco è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Ente Parco.

2. Competono alla Comunità del Parco i seguenti atti:

- a. l'elezione, a maggioranza assoluta dei voti, del Consiglio di Gestione e del Presidente dell'Ente Parco, con le modalità indicate nei successivi articoli;
- b. la revoca, a maggioranza assoluta dei voti, del Consiglio di Gestione, di singoli componenti dello stesso e del Presidente;
- c. l'elezione, a maggioranza assoluta dei voti, del Revisore dei conti;
- d. la nomina dei componenti del comitato tecnico - scientifico;
- e. l'adozione, con la maggioranza assoluta dei componenti e con la maggioranza assoluta dei voti, delle modifiche allo statuto;
- f. l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto;
- g. la contrazione di mutui che non siano previsti nel bilancio di previsione;
- h. l'assunzione di impegni di spesa pluriennali, esclusi quelli relativi alla locazione di immobili e alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo che rientrano nelle ordinarie funzioni di amministrazione e gestione rimesse al Consiglio di Gestione e al personale;
- i. l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;
- j. la proposta alla Giunta regionale, con la maggioranza delle quote assegnate, di istituzione del parco naturale;
- k. la proposta alla Giunta regionale, con la maggioranza delle quote assegnate, di modifica dei confini del parco;
- l. l'approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;
- m. l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione dei regolamenti dell'ente, della determinazione della dotazione organica dell'ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- n. l'adozione del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
- o. l'approvazione di acquisti, alienazioni o permutazioni immobiliari;
- p. l'approvazione delle proposte di costituzione delle aziende e delle forme associative controllate o partecipate dall'Ente Parco.

3. Compete inoltre alla Comunità del Parco ogni atto alla stessa attribuito da norme di legge statali e regionali.

Art. 11 Convocazione

1. La Comunità del Parco è convocata dal Presidente dell'Ente Parco che ne formula l'ordine del giorno.

2. La Comunità del Parco si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto. Può essere convocata dal Presidente ogni qual volta le esigenze lo richiedano. Il Presidente è tenuto a convocare la Comunità del Parco entro 30 giorni qualora lo richiedano il Consiglio di Gestione o gli enti rappresentati nella Comunità del Parco in numero e in quote pari ad almeno un terzo della rappresentanza complessiva.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso via fax o con Posta elettronica certificata alla sede degli enti territorialmente interessati e dei rappresentanti dell'as-

socialismo almeno dieci giorni prima di quello dell'adunanza. In caso di urgenza l'avviso di convocazione deve essere trasmesso, previo avviso telefonico, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

4. Unitamente all'avviso di convocazione devono essere messi a disposizione gli atti oggetto di approvazione, completi di ogni allegato.

5. In caso di urgenza, con adunanza già convocata nelle forme ordinarie, possono essere aggiunti nuovi oggetti all'ordine del giorno fino a ventiquattro ore prima, con le medesime modalità stabilite ai comma 3 e 4.

Art. 12 Adunanze della Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco si riunisce di norma nella sede dell'ente o in altra adeguata struttura posta nel comune sede dell'ente. Può, su determinazione del Consiglio di Gestione, essere convocata presso altra adeguata struttura posta nel territorio di uno dei Comuni del Parco.

2. La Comunità del Parco è presieduta dal Presidente dell'Ente Parco o, in caso di assenza o di impedimento, nell'ordine dal Vice Presidente dell'Ente Parco o dal membro del Consiglio di Gestione più anziano d'età, che vi partecipa senza esprimere voto.

3. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati nell'ufficio di segreteria dell'ente in concomitanza con la trasmissione della convocazione.

4. La Comunità del Parco è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino la metà più uno degli enti locali territorialmente interessati e contestualmente la metà più uno delle quote di partecipazione.

5. Salvo diverse maggioranze previste dalla legge o dal presente statuto, la Comunità del Parco delibera a maggioranza assoluta delle quote presenti.

6. Le votazioni della Comunità del Parco si effettuano, di norma, in forma palese e per alzata di mano.

7. Le sedute della Comunità del Parco sono pubbliche, fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo. Sono comunque pubbliche le sedute nelle quali si procede all'elezione, alla revoca e alla dichiarazione di decadenza degli organi statuari o di singoli componenti degli stessi. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato contestualmente all'invio sul sito internet dell'Ente Parco, con l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, e ad apposito albo dell'ente stesso, salva la più ampia pubblicità che il Presidente intenda dargli.

8. Sono a scrutinio segreto le votazioni concernenti apprezzamenti e valutazioni su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti di persone. Ad ogni componente sono riservati tanti voti pari al grado di rappresentatività che lo stesso esprime, per cui saranno predisposti modelli di schede che, pur salvaguardando la segretezza del voto, consentano il rispetto di tale criterio.

9. Alle adunanze della Comunità del Parco partecipano, senza esprimere voto e con la sola facoltà di relazionare in ordine agli argomenti in discussione, i componenti del Consiglio di Gestione, il Revisore dei Conti. Su richiesta della Comunità del Parco possono partecipare, con le stesse modalità, anche i componenti del Comitato Tecnico - Scientifico.

10. Ulteriori disposizioni sul funzionamento della Comunità del Parco possono essere dettate, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto, da apposito regolamento.

CAPO III IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Art. 13 Composizione ed elezione del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da 4 consiglieri eletti dalla Comunità del Parco, uno dei quali su designazione della Giunta Regionale, scelti tra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere comunale e che, per studi compiuti, per esperienze lavorative maturate, per cariche pubbliche ricoperte, abbiano acquisito una speciale competenza tecnica o amministrativa. Tali requisiti devono essere tutti posseduti al momento dell'elezione e devono essere attestati nei curricula di candidatura.

2. Non possono essere eletti nel Consiglio di Gestione i membri della Comunità del Parco.

Serie Avvisi e Concorsi n. 46 - Mercoledì 13 novembre 2013

3. Si applicano ai componenti del Consiglio di Gestione le cause di incompatibilità e ineleggibilità nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Parimenti si applicano le procedure previste per i consiglieri comunali per la rimozione delle cause di incompatibilità e ineleggibilità.

4. Dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza viene formato e reso pubblico un elenco, corredato dai curricula, come stabilito al comma 1, del presente articolo contenente le candidature presentate dalle province, sia singolarmente che unitariamente o sottoscritte da almeno un quinto dei comuni del Parco o da comuni per un numero di quote corrispondenti ad almeno un quinto del totale delle quote. Ogni comune o provincia può sottoscrivere una sola candidatura.

5. Il Consiglio di Gestione è eletto dalla Comunità del Parco a maggioranza assoluta dei voti. La Comunità procede prima all'elezione del Presidente con le procedure indicate all'art. 20 e successivamente, in separata votazione, all'elezione degli altri quattro componenti del Consiglio di Gestione. Ogni componente della Comunità ha diritto di votare, in rapporto alla sua quota, quattro nominativi. Il voto dovrà essere espresso in modo palese. Risultano eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti rimane eletto il candidato più anziano di età.

Art. 14 Attribuzioni

1. Il Consiglio di Gestione è l'organo di amministrazione dell'Ente Parco, attua gli indirizzi programmatici formulati dalla Comunità del Parco per il conseguimento dei fini statutari. Il Consiglio di Gestione è competente all'adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto alla Comunità del Parco e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del Presidente, del Direttore e dei responsabili dei servizi. Il Consiglio di Gestione riferisce annualmente alla Comunità del Parco sulla propria attività e svolge funzione propositiva nei confronti della stessa.

2. Spettano in particolare al Consiglio di Gestione:

- a. la proposta alla Comunità del Parco del bilancio di previsione e le sue variazioni, del rendiconto, dei piani finanziari;
- b. l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
- c. la definizione del piano esecutivo di gestione, e le sue variazioni, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dalla Comunità del Parco;
- d. la determinazione degli obiettivi di gestione da affidare ai responsabili unitamente alle dotazioni necessarie;
- e. la proposta alla Comunità del Parco del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
- f. l'approvazione dei bandi di concorso e delle selezioni per l'assunzione di personale;
- g. la determinazione della dotazione organica e l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente, previo parere obbligatorio della Comunità del Parco, preliminare all'approvazione di tali atti;
- h. il parere di competenza del parco sugli strumenti di pianificazione comunale e provinciale;
- i. l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di interventi di recupero e valorizzazione del territorio del parco, nel rispetto delle previsioni di piano;
- j. l'approvazione dei regolamenti interni, amministrativi e tecnici, necessari per il funzionamento degli uffici e dei servizi e per la assunzione e gestione del personale, previo parere obbligatorio della Comunità del Parco preliminare all'approvazione di tali atti;
- k. l'istituzione del comitato tecnico-scientifico;
- l. il parere obbligatorio in merito all'affidamento di incarichi professionali e di consulenza di competenza dei funzionari responsabili;
- m. l'autorizzazione a stare in giudizio e la determinazione delle condizioni e del valore delle transazioni;
- n. il controllo sulla gestione della spesa;
- o. deliberazione dei prelievi dai fondi di riserva del bilancio;

- p. l'approvazione dei regolamenti dell'Ente, previo parere obbligatorio della Comunità del Parco;
- q. l'adozione di atti che non rientrino in capo al direttore e non siano riservati alla comunità del parco;
- r. la predisposizione delle proposte da sottoporre all'approvazione della Comunità del Parco in merito alla:
 - 1) costituzione delle aziende e delle forme associative controllate o partecipate dall'Ente Parco;
 - 2) contrazione di mutui che non siano previsti nel bilancio di previsione;
 - 3) acquisizioni, alienazioni e permutate immobiliari;
- s. l'adozione di norme per il proprio funzionamento.

3. Il Consiglio di Gestione è preposto all'efficace organizzazione delle aree funzionali e a tal fine approva progetti relativi all'organizzazione delle strutture operative e i parametri per l'individuazione dei carichi funzionali di lavoro e per la misurazione della produttività dell'apparato. Approva gli accordi di contrattazione decentrata e i parametri e i modelli di rilevazione per lo svolgimento dei controlli economici interni di gestione e per i controlli di qualità dei servizi.

4. Il Consiglio di Gestione può, in caso di urgenza e salvo ratifica della Comunità del Parco nei termini di legge, deliberare in ordine alle variazioni di bilancio.

Art. 15 Funzionamento

1. Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente che fissa l'ordine del giorno. La convocazione è comunicata ai membri presso il loro domicilio almeno 24 ore prima della seduta tramite fax o con posta esterna certificata.

2. Il Presidente convoca il Consiglio di Gestione per sua determinazione o su richiesta di un terzo dei componenti.

3. Le sedute del Consiglio di Gestione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età. Esse sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti.

4. Il Consiglio di Gestione delibera a maggioranza assoluta dei presenti e a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

5. Le deliberazioni di Consiglio di Gestione sono corredate dei pareri del responsabile di Area e/o di settore interessato sulla regolarità tecnica e del responsabile dei servizi finanziari sulla regolarità contabile, nonché dell'attestazione della copertura finanziaria.

6. Le deliberazioni di Consiglio di Gestione sono pubblicate a cura del Segretario ed in assenza dal Direttore mediante affissione all'albo telematico dell'Ente Parco per quindici giorni successivi, salvo che la legge non disponga diversamente.

7. Di ogni seduta è redatto processo verbale a cura del Segretario e/o Direttore che lo sottoscrive.

8. Le sedute del Consiglio di Gestione di norma non sono pubbliche; in circostanze eccezionali con deliberazione motivata il Consiglio di Gestione può stabilire di fare luogo a seduta pubblica.

9. E' facoltà del Presidente ammettere alle sedute del Consiglio di Gestione funzionari o esperti esterni.

Art. 16 Durata

1. Il Consiglio di Gestione dura in carica cinque anni e comunque fino all'insediamento del nuovo consiglio. Il Presidente dell'Ente Parco convoca la Comunità del Parco per l'elezione del nuovo Consiglio di Gestione e del nuovo Presidente almeno 20 giorni prima della scadenza del mandato.

2. I componenti del Consiglio di Gestione che surrogano consiglieri cessati dalla carica anzitempo per qualsiasi causa restano in carica per il periodo residuo del mandato amministrativo dei componenti sostituiti.

3. In caso di rinnovo anticipato e contemporaneo dell'intero Consiglio di Gestione, il nuovo consiglio dura in carica per un intero mandato amministrativo.

Art. 17 Decadenza e revoca

1. Il Consigliere che non interviene alle riunioni del consiglio per tre volte consecutive decade di diritto dal mandato. La Comunità del Parco provvede alla surroga a norma del successivo art. 18. Decade inoltre dalla carica il Consigliere che venga a perdere, nel corso del mandato, i requisiti necessari per la nomina a tale carica o che si venga a trovare in situazione di incompatibilità con la stessa.

2. La decadenza dalla carica di consigliere a seguito della perdita dei requisiti o per sopravvenuta incompatibilità è pronunciata con deliberazione della Comunità del Parco, assunta nei termini di cui al successivo art. 18 a maggioranza assoluta dei voti e previa notifica della relativa proposta all'interessato almeno 15 giorni prima dell'adunanza al fine di consentire allo stesso di presentare eventuali giustificazioni o deduzioni, che devono essere dalla Comunità del Parco prese in esame. Contestualmente alla pronuncia di decadenza, la Comunità del Parco surroga il Consigliere decaduto.

3. La Comunità del Parco può, su proposta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti e con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei voti, revocare l'intero Consiglio di Gestione, ivi compreso il Presidente dell'Ente Parco, o singoli componenti dello stesso. La Comunità del Parco provvede rispettivamente all'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio di Gestione ovvero alla surroga dei consiglieri revocati.

Art. 18 Surrogazione dei consiglieri

In caso di decadenza o di revoca di un componente del Consiglio di Gestione, ovvero di sua cessazione anticipata dalla carica per motivi diversi da quelli contemplati nel precedente articolo 17, la Comunità del Parco provvede alla surroga nella seduta immediatamente successiva e comunque entro 60 giorni dalla data di intervenuta decadenza, revoca o cessazione.

Art. 19 Indennità

1. Ai componenti del Consiglio di Gestione è corrisposta un'indennità annuale nella misura stabilita dalla Comunità del Parco, secondo le normative vigenti.

CAPO IV IL PRESIDENTE

Art. 20 Elezione

1. Il Presidente dell'Ente Parco è eletto dalla Comunità del Parco, a maggioranza assoluta dei voti, tra coloro che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e che, per studi compiuti, per esperienze lavorative maturate, per cariche pubbliche ricoperte, abbiano acquisito una speciale competenza tecnica o amministrativa. Tali requisiti devono essere tutti posseduti al momento dell'elezione e devono essere attestati nei curricula di candidatura. Non può essere eletto Presidente un componente della Comunità del Parco. Valgono per il Presidente le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i componenti del Consiglio di Gestione.

2. Dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza viene formato e reso pubblico un elenco, corredato dai curricula come stabilito al comma 1 del presente articolo, contenente le candidature presentate dalle province, sia singolarmente che unitariamente, da almeno un quinto dei comuni del Parco o da un minor numero di comuni purché rappresentino almeno un quinto delle quote. Ogni comune o provincia può sottoscrivere una sola candidatura.

3. La Comunità procede all'elezione del Presidente in modo palese.

4. Fatto salvo quanto disposto al successivo art. 21, primo comma, il Presidente dura in carica cinque anni e comunque fino all'elezione del suo successore.

Art. 21 Decadenza e revoca

1. Si applica al Presidente dell'Ente Parco, relativamente alla decadenza, revoca e cessazione dalla carica, quanto disposto dai precedenti articoli 17 e 18.

Art. 22 Attribuzioni

1. Il Presidente è il responsabile dell'amministrazione dell'ente.
2. In particolare il Presidente:
 - a) è il legale rappresentante dell'ente;
 - b) convoca e presiede la Comunità del Parco e il Consiglio di Gestione;
 - c) conferisce, sentito il Consiglio di Gestione, l'incarico al Direttore. E' facoltà del Presidente proporre al Consiglio di Gestione la nomina eventuale di un Vice Direttore;
 - d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni della Comunità del Parco e del Consiglio di Gestione;
 - e) concede il patrocinio e l'uso del logo MAB-UNESCO;
 - f) promuove iniziative intese alla conclusione di accordi di programma e convoca la conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate;
 - g) adotta i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza, che devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Gestione nella prima seduta utile;
 - h) provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Ente Parco presso enti, aziende, istituzioni e società sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Gestione o dalla Comunità del Parco, volti fra l'altro, a promuovere la presenza di entrambi i sessi, negli organi collegiali di tali enti, aziende ed istituzioni.

Art. 23 Vicepresidente

1. Il Presidente nomina tra i componenti del Consiglio di Gestione un Vicepresidente che lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di vacanza del posto o di temporanea assenza o impedimento.
2. Nel caso in cui anche il Vicepresidente risulti assente o impedito, le relative funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano di età.

CAPO V IL REVISORE DEI CONTI

Art. 24 Nomina, durata e indennità

1. Il Revisore dei Conti è eletto dalla Comunità del Parco tra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti, dura in carica cinque anni e comunque fino all'insediamento del nuovo Revisore.
2. In caso di dimissioni anticipate dalla carica per qualsiasi causa, il nuovo componente eletto in surrogazione resta in carica per il periodo residuo del mandato amministrativo.
3. Al Revisore dei Conti spetta un compenso annuale nella misura stabilita dalla Comunità del Parco, secondo le normative vigenti.

TITOLO IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

CAPO I CRITERI ORGANIZZATIVI

Art. 25 Organizzazione dei servizi

1. L'Ente Parco organizza i servizi occorrenti all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto delle norme di legge in materia. I procedimenti amministrativi devono essere informati a criteri di semplicità e trasparenza e devono essere conclusi entro il termine stabilito dal Consiglio di Gestione per ciascun tipo di procedimento.

Art. 26 Dotazione organica

1. Per lo svolgimento dei servizi amministrativi, tecnici e contabili l'Ente Parco si avvale di personale assunto con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, al quale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il personale delle autonomie locali, o di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.

Serie Avvisi e Concorsi n. 46 - Mercoledì 13 novembre 2013

2. L'articolazione organizzativa specifica e la dotazione organica sono definite dalla pianta organica.

CAPO II
IL DIRETTORE

**Art. 27
Funzioni**

1. La direzione degli uffici e dei servizi dell'Ente Parco è affidata al Direttore 2. Il Direttore è responsabile della direzione generale dell'ente. Sovrintende a tutte le attività gestionali, anche di rilevanza esterna, che non siano espressamente riservate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti. Cura la concreta attuazione e applicazione del piano territoriale di coordinamento e dei piani, regolamenti e convenzioni da esso derivati.

3. Competono in particolare al Direttore:

- a) l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;
- b) la formulazione di proposte al Consiglio di Gestione previa verifica con il Segretario Generale;
- c) l'organizzazione, il coordinamento e la direzione del personale e delle strutture operative dell'Ente Parco;
- d) il rilascio delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri di competenza dell'Ente Parco;
- e) gli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali e dei rendiconti;
- f) la definizione dei progetti di competenza del Ente Parco;
- g) la sottoscrizione dei contratti;
- h) la presidenza delle gare;
- i) la presidenza delle commissioni di concorso;
- j) gli acquisti e i lavori in economia e le spese indispensabili per l'ordinario funzionamento del Ente Parco nei casi e nei limiti previsti dal regolamento;
- k) ogni altra competenza attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
 - l) la comunicazione alla Giunta Regionale di ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del parco;
- m) la trasmissione alla Giunta Regionale della documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come da essa definita;
- n) l'assistenza ai lavori del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco con funzioni consultive.

**Art. 28
Nomina**

1. Il Direttore è assunto con incarico a termine di durata compresa fra i tre e i cinque anni, rinnovabile una sola volta.

2. L'incarico è conferito dal Presidente, sentito il Consiglio di Gestione, tra gli iscritti all'elenco regionale dei direttori di parco.

3. L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento dal Presidente, sentito il Consiglio di Gestione, con le procedure previste dal regolamento, per grave inefficienza o reiterate inadempienze.

4. L'incarico di Direttore può essere affidato a termine a dipendenti di ruolo dell'Ente Parco, mediante comparazione dei curricula e purché i proponenti siano iscritti all'elenco regionale dei direttori di parco, alle stesse condizioni del comma 1). Il conferimento dell'incarico comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

CAPO III
IL VICE DIRETTORE

**Art. 29
Funzioni**

1. Assume le funzioni di direttore nei momenti di assenza o impedimento dello stesso.

2. Svolge le funzioni di cui all'articolo 27 su delega del Direttore.

**Art. 30
Nomina**

1. Il Vice Direttore è nominato con incarico a termine.

2. L'incarico è conferito dal Presidente, con avallo del Consiglio di Gestione.

3. L'incarico di Vice Direttore è affidato, a termine, a dipendenti di ruolo dell'Ente Parco in possesso di laurea e qualifica non inferiore a D, senza ulteriori costi a carico dell'Ente.

CAPO IV
IL SEGRETARIO GENERALE

**Art. 31
Funzioni**

1. L'Ente Parco ha un Segretario generale che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico/amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Comunità del Parco e del Consiglio di Gestione e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c) esercita ogni altra attribuzione conferitagli dal Presidente e/o dai regolamenti nel rispetto della funzione di collaborazione e consulenza giuridico/amministrativa prevista dal presente articolo.

3. In mancanza o in assenza del Segretario le funzioni di cui alla precedente lettera a) del comma 2 sono svolte dal Direttore.

**Art. 32
Nomina**

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio di Gestione, con incarico a termine anche a tempo parziale, di durata non superiore a cinque anni, preferibilmente tra i segretari degli enti ricompresi nella comunità del Parco. Con la deliberazione di nomina sono fissati i termini del rapporto giuridico retributivo.

2. Il Segretario può inoltre essere nominato, con incarico a termine anche a tempo parziale, di durata non superiore a cinque anni e con le procedure previste dal regolamento, tra soggetti che siano in possesso dell'iscrizione all'Albo regionale di Segretario comunale.

3. L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento dal Presidente previo parere del Consiglio di Gestione, con le procedure stabilite dal regolamento, per grave inefficienza o reiterate inadempienze.

**TITOLO V
RISORSE E RAPPORTI ECONOMICO FINANZIARI**

CAPO I
RISORSE FINANZIARIE

**Art. 33
Risorse finanziarie**

1. L'Ente provvede al raggiungimento dei propri scopi con i seguenti mezzi finanziari:

- a) trasferimenti ordinari e straordinari della Regione;
- b) trasferimenti ordinari e straordinari dello Stato e di altri enti pubblici;
- c) contributi ordinari e straordinari degli enti locali territorialmente interessati;
- d) corrispettivi derivanti dalla gestione di servizi e attività economiche;
- e) diritti e canoni derivanti dalla utilizzazione dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Ente Parco o dei quali esso abbia la gestione;
- f) proventi di sanzioni amministrative;
- g) tasse e diritti previsti per legge;
- h) mutui e prestiti assunti per la realizzazione di investimenti;
- i) altre entrate eventuali, comprese quelle derivanti da atti di liberalità.

Art. 34
Contribuzione ordinaria degli enti locali territorialmente interessati

1. Gli enti locali territorialmente interessati contribuiscono in via ordinaria ad assicurare il pareggio del bilancio sulla base della popolazione residente alla data del 31 dicembre dell'ultimo anno antecedente quello di riferimento. A tal fine viene ripartita tra gli enti locali territorialmente interessati, in sede di approvazione del bilancio di previsione, la spesa corrente non coperta dalle altre entrate ordinarie dell'ente. Per le province, ai fini di cui sopra, si fa riferimento alla popolazione complessiva dei comuni della provincia compresi nel parco.

2. Il regolamento di contabilità fissa le modalità ed il termine, congruamente anticipato rispetto alla scadenza prevista per l'approvazione, con cui la proposta di bilancio, corredata dal prospetto di riparto della contribuzione finanziaria, viene inviata agli enti locali territorialmente interessati prima di essere posta in discussione in Comunità del Parco.

3. L'avanzo di amministrazione eventualmente risultante dal rendiconto, non destinato al riequilibrio della gestione e non vincolato per legge a specifiche destinazioni, deve essere prioritariamente utilizzato per la riduzione proporzionale delle quote di contribuzione ordinaria degli enti locali territorialmente interessati, salvo diversa determinazione della Comunità del Parco.

4. Il versamento delle quote di contribuzione ordinaria deve essere effettuato entro i termini fissati con la deliberazione di approvazione del corrispondente bilancio. Trascorsi infruttuosamente tali termini, il Consiglio di Gestione procede alla riscossione coattiva delle somme dovute nei modi previsti dalla legge.

Art. 35
Contribuzione straordinaria

1. Gli enti locali territorialmente interessati, previe le opportune intese, possono versare contributi straordinari per spese di investimento sulla base delle quote di contribuzione ordinaria stabilite dallo statuto o sulla base di altri parametri concordati con gli enti interessati.

CAPO II
DEMANIO E PATRIMONIO

Art. 36
Demanio e patrimonio

1. L'Ente ha un proprio patrimonio.

TITOLO VI
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I
DELIBERAZIONI

Art. 37
Approvazione, controllo e pubblicità

1. Le deliberazioni degli organi collegiali dell'ente sono assunte con le maggioranze previste dallo statuto, salvo che la legge preveda maggioranze più qualificate.

2. Salvo diverse e ulteriori forme previste dalla legge, le deliberazioni sono pubblicate, ai fini della loro esecutività, sul sito internet dell'Ente Parco.

Art. 38
Comunicazione agli enti locali territorialmente interessati

1. Sono comunicate agli enti locali territorialmente interessati tutte le deliberazioni adottate dalla Comunità del Parco nonché quelle adottate dal Consiglio di Gestione nelle materie indicate all'art. 14, 2° comma, lettere g), i), j), k) dello statuto.

2. La comunicazione viene effettuata entro i 15 giorni successivi a quello nel quale la deliberazione è divenuta esecutiva, inviando apposita nota indicante la data, il numero e l'oggetto della deliberazione.

3. Gli enti territoriali possono ottenere in ogni momento, mediante specifica richiesta scritta, copia di deliberazioni degli organi collegiali dell'ente.

CAPO II
ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 39
Pubblicità e accesso agli atti e documenti

1. La pubblicità degli atti e l'accesso agli atti e ai documenti sono assicurati, in conformità alle disposizioni di legge in materia, mediante il riconoscimento, a chiunque ne abbia diritto a norma della legge stessa, della facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia, anche attraverso il più ampio ricorso alle tecnologie informatiche.

Art. 40
Partecipazione

1. L'Ente attua, nei limiti di legge e nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla legge e dal presente statuto, la più ampia forma di partecipazione alla propria attività da parte di enti pubblici e privati, delle associazioni e dei cittadini. Valorizza l'apporto delle associazioni sociali e culturali e delle libere forme associative alle proprie attività istituzionali.

2. Con apposito regolamento da emanarsi perentoriamente entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto, dovranno essere previste forme di partecipazione e consultazione delle associazioni ambientaliste, agricole, venatorie e piscatorie operanti sul territorio del parco, riconosciute e qualificate ai sensi delle leggi vigenti; la consultazione delle associazioni agricole e venatorie è garantita relativamente ai provvedimenti nelle materie di rispettivo interesse e, in particolare, prima della convocazione della conferenza per l'individuazione dei parchi naturali.

Art. 41
Comitato Tecnico Scientifico

1. Per garantire un adeguato supporto specialistico ai programmi del Parco, il Consiglio di Gestione può istituire un Comitato tecnico-scientifico, al massimo composto da 5 membri.

2. La Comunità del Parco nomina i membri del Comitato tecnico-scientifico determinando altresì la loro durata in carica.

TITOLO VII
NORME FINALI

Art. 42
Definizione delle controversie

1. La soluzione di eventuali controversie tra uno o più enti locali territorialmente interessati e l'Ente è deferita al Tribunale territorialmente competente rispetto alla sede legale dell'Ente Parco.

Art. 43
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme regionali in materia di aree protette regionali e le altre disposizioni di legge in materia per gli enti di diritto pubblico.

TABELLA A

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI CONSORZIATI

COMUNI

La quota di partecipazione dei Comuni territorialmente interessati è determinata, secondo il disposto dell'art. 22-ter comma 5 della l.r. n. 86/83, in rapporto alla estensione del territorio ed alla contribuzione finanziaria obbligatoria. La contribuzione finanziaria obbligatoria, secondo quanto stabilito dall'art. 34 dello statuto, è proporzionale alla popolazione residente. La quota di partecipazione di ciascun Comune è determinata dalla somma del punteggio spettante in base alla estensione territoriale e di quello spettante in base alla popolazione residente secondo la seguente suddivisione per fasce:

Superficie territoriale	
Ha	punti
fino a 1.000	1
oltre 1.000 fino a 2.500	2

Serie Avvisi e Concorsi n. 46 - Mercoledì 13 novembre 2013

Superficie territoriale	
oltre 2.500 fino a 4.000	3
oltre 4.000 fino a 6.000	4
oltre 6.000	5

Popolazione	
Abitanti	punti
fino a 3.000	1
oltre 3.000 fino a 5.000	2
oltre 5.000 fino a 10.000	3
oltre 10.000 fino a 30.000	4
oltre 30.000 fino a 45.000	5
oltre 45.000 fino a 55.000	6
oltre 55.000	7

PROVINCE

La quota di partecipazione di ciascuna Provincia, ai sensi dell'art. 22-ter comma 5 della l.r. n. 86/83, è determinata in relazione al solo elemento della contribuzione obbligatoria, che viene assunto con il medesimo criterio stabilito per i Comuni, ossia la popolazione residente.

La quota è calcolata avendo riguardo alla popolazione complessiva dei comuni del Parco appartenenti alla provincia e con gli stessi riferimenti temporali previsti per i comuni, attribuendo un punto ogni 10.000 abitanti o frazioni superiori a 5.000 ed assegnando comunque un punteggio minimo non inferiore a quello spettante al comune con quota di rappresentanza maggiore.

Quote di partecipazione iniziali

Le quote di partecipazione iniziali degli enti, alla data di adozione del presente Statuto, sono determinate in applicazione dei criteri sopra indicati e con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre 2009 e sono riportate nell'unità tab. B).

TABELLA B

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ATTUALI DATI AGGIORNATI AL 31.12.2009			
COMUNI			
Comuni	N. abitanti	Superficie Ha	Quote
Abbiategrasso	31.578	4.705,00	9
Arsago Seprio	4.851	1.035,00	4
Bereguardo	2.824	1.765,00	3
Bernate Ticino	3.117	1.214,00	4
Besate	2.028	1.226,00	3
Besnate	5.375	768,00	4
Boffalora sopra Ticino	4.257	743,00	3
Borgo San Siro	1.113	1.733,00	3
Buscate	4.758	770,00	3
Carbonara al Ticino	1.552	1.465,00	3
Cardano al Campo	14.393	938,00	5
Casorate Sempione	5.730	689,00	4
Cassinetta di Lugagnano	1.889	332,00	2
Cassolnovo	7.045	3.196,00	6
Castano Primo	10.903	1.906,00	6
Cuggiono	8.132	1.478,00	5

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ATTUALI DATI AGGIORNATI AL 31.12.2009			
COMUNI			
Ferno	6.899	851,00	4
Gallarate	51.214	2.097,00	8
Gambolò	10.114	5.135,00	8
Garlasco	9.811	3.903,00	6
Golasecca	2.641	743,00	2
Gropello Cairoli	4.589	2.611,50	5
Linarolo	2.638	1.225,00	3
Lonate Pozzolo	12.009	2.912,00	7
Magenta	23.520	2.179,00	6
Mezzanino	1.518	1.387,00	3
Morimondo	1.203	2.627,00	4
Motta Visconti	7.525	987,50	4
Nosate	697	497,00	2
Ozzero	1.465	1.102,00	3
Pavia	71.184	6.286,00	12
Robecchetto con Induno	4.890	1.395,00	4
Robecco sul Naviglio	6.811	2.035,50	5
Samarate	16.265	1.598,00	6
San Martino Siccomario	5.661	1.431,50	5
Sesto Calende	10.818	2.398,00	6
Somma Lombardo	17.226	3.053,50	7
Torre d'Isola	2.335	1.635,00	3
Travacò Siccomario	4.101	1.607,50	4
Turbigo	7.423	849,00	4
Valle Salimbene	1.510	708,00	2
Vanzaghelo	5.256	551,00	4
Vergiate	8.961	2.162,00	5
Vigevano	63.123	8.238,00	12
Villanova d'Ardenghi	773	681,00	2
Vizzola Ticino	578	791,00	2
Zerbolò	1.612	3.781,00	4
Totale Parziale			219
PROVINCE			
<i>Province</i>	<i>N. abitanti</i>		<i>Quote</i>
Milano	125.452		13
Pavia	191.503		19
Varese	156.960		16
Totale Parziale			48
TOTALE GENERALE			267